

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 2 del 19/1/2019

Proposta n. 50 del 2019

Oggetto: NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO. DETERMINAZIONI.

Responsabile del Procedimento: Tassoni Carmela

Dirigente: Tassoni Carmela

Struttura competente: U.O. AFFARI GENERALI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Affari Generali

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Carmela Tassoni
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr.ssa Carmela Tassoni
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. Determinazioni.

IL DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 16 gennaio 2019, con il quale si dispone la nomina della dr.ssa Silvia Biani quale Direttore Generale della Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana;

Visto il D. Lgs. n. 502/1992 inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi del quale è definita l'organizzazione delle Aziende Sanitarie con particolare riferimento all'art. 3 e 3 bis nelle parti in cui prevedono che il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario dai quali è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni e stabiliscono i requisiti previsti per la nomina degli stessi, nonché dettano disposizioni in merito al rapporto di lavoro e alle cause di incompatibilità;

Richiamato il D.P.C.M. n. 502/1995 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Vista la L.R.T. n. 40/2005 di disciplina del servizio sanitario regionale ed in particolare l'art. 40 che prevede che il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra gli iscritti di cui all'art. 40 bis e ne disciplina le funzioni;

Dato atto che la normativa citata prevede che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del Codice Civile;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 143 del giorno 1 marzo 2016, con cui si approva lo schema tipo dei contratti del direttore amministrativo e del direttore sanitario e si assumono determinazioni in merito al trattamento economico degli stessi richiamando i criteri di cui all'art. 2, comma 5, del citato D.P.C.M. n. 502/1995;

Preso atto della volontà manifestata dal Direttore Generale di nominare quale direttore amministrativo il dr. Carlo Milli, nato a Pisa, il 12 settembre 1971, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed inserito nell'elenco vigente degli idonei a Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 40 bis della L.R.T. n. 40/2005;

Preso atto inoltre della volontà manifestata dal Direttore Generale di nominare quale direttore sanitario la dr.ssa Grazia Luchini, nata a Viareggio (Lu), il 3 novembre 1963, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed inserita nell'elenco vigente degli idonei a Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 40 bis della L.R.T. n. 40/2005;

Dato atto che il dr. Carlo Milli e la dr.ssa Grazia Luchini hanno entrambi espresso per le vie brevi la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Ritenuto di procedere alla stipula di un contratto di diritto privato sia con il dr. Carlo Milli che con la dr.ssa Grazia Luchini secondo lo schema tipo approvato dalla Regione con Deliberazione di Giunta n. 143 del 2016;

Dato atto che alla sottoscrizione del contratto si procederà previa acquisizione delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito all'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 11, del D. Lgs. n. 502/1992 e delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 5 e 8 del D. Lgs. 39/2013;

Preso atto infine della volontà manifestata dal Direttore Generale di determinare il trattamento economico calcolandolo nella misura pari all'80% dell'importo risultante dal trattamento economico annuo attribuito al Direttore Generale (pari ad € 147.190,21) al lordo di oneri e ritenute di legge precisando che all'importo così risultante (pari ad € 117.752,17) è applicata, per effetto del combinato disposto dell'art. 123 della L.R.T. n. 66/2011 e dell'art. 49 della L.R.T. n. 77/2013, la riduzione del 10 % per la parte eccedente i 90.000,00 € lordi annui (pari a € 2.775,22) per cui lo stesso trattamento economico è pari a € 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge;

Ritenuto di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, stante l'urgenza di garantire la necessaria continuità nella funzione di direzione e nella gestione dell'Azienda

PROPONE

1. di nominare il Dr. Carlo Milli, nato a Pisa il 12 settembre 1971, quale direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e di stipulare con lo stesso per lo svolgimento della funzione un contratto di diritto privato di durata triennale con decorrenza dal 19 gennaio 2019, secondo lo schema allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di nominare la Dr.ssa Grazia Luchini, nata a Viareggio (Lu) il 3 novembre 1963, quale direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e di stipulare con la stessa per lo svolgimento della funzione un contratto di diritto privato di durata triennale con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2019, secondo lo schema allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di conferire al presente atto la immediata eseguibilità per le ragioni espresse in premessa;
4. di trasmettere copia del presente atto all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane ed all'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell' istruttoria effettuata, è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Dato atto che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario si astengono dall'espressione del parere e dalla firma dell'atto in quanto direttamente interessati al contenuto;

DELIBERA

1. di nominare il Dr. Carlo Milli, nato a Pisa il 12 settembre 1971, quale direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e di stipulare con lo stesso un contratto di diritto privato di durata triennale con decorrenza dal 19 gennaio 2019, secondo lo schema allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di nominare la Dr.ssa Grazia Luchini, nata a Viareggio (Lu) il 3 novembre 1963, quale direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e di stipulare con la stessa un contratto di diritto privato di durata triennale con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2019, secondo lo schema allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di conferire al presente atto la immediata eseguibilità per le ragioni espresse in premessa;
4. di trasmettere copia del presente atto all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane ed all'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Silvia Briani

(Documento Firmato Digitalmente)

**Contratto di prestazione d'opera intellettuale per
lo svolgimento della funzione di Direttore
Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana**

TRA

La Dr.ssa Silvia Biani, a Firenze il 02/06/1961,
domiciliata per la carica in Pisa, via Roma n°67, la
quale interviene e agisce in rappresentanza
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (C.F.
_____) nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Il Dr. Carlo Milli nato a Pisa il 12/09/1971, residente
a _____ (C.F._____) nominato Direttore
Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria
Pisana con provvedimento del Direttore Generale n.
_____ del _____, ai sensi di quanto
disposto dall'art.3, comma 1 quinquies, del decreto
legislativo 30/12/1992 n. 502 e dell'art.40, co.2 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n.40;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Dott. Carlo Milli, a tempo pieno e con impegno
esclusivo, coadiuva il direttore generale e partecipa
alla direzione dell'Ente svolgendo le funzioni
stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dallo Statuto aziendale nonché quelle eventualmente delegategli dal direttore generale a norma dell'art. 36 della L.R. n. 40/2005;

Art. 2

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Direttore Amministrativo si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal Direttore Generale.

2. Il Direttore Amministrativo è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al Direttore Amministrativo un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 117.752,17, al lordo di oneri e ritenute di legge.

A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 114.976,95, al lordo di oneri e ritenute di legge.

2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in 12(dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Direttore Amministrativo nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3. Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1. L'incarico decorre dalla data del 19/01/2019 e ha durata di tre anni salvo quanto disposto dall'art. 40, comma 11 della L.R. n. 40/2005.

2. Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art. 2237 c.c., sia per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, secondo il regime previsto per il "cliente", sia per il Direttore Amministrativo, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il Direttore Amministrativo mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale

di importo equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3. Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

La risoluzione del presente contratto si realizza nei casi previsti dall'art. 40, comma 10 della L.R. n. 40/2005.

Nessun indennizzo è dovuto al Direttore Amministrativo nei casi di decadenza o sospensione dall'incarico.

La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del Direttore Generale.

Art. 6

1. Ove il Direttore Amministrativo sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

2. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è

limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al D.M. n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3. In caso di condanna del Direttore Amministrativo con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Pisa.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico del Dr. Carlo Milli.

Pisa,

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dell'AZIENDA OSPEDALIERO

NOMINATO

UNIVERSITARIA PISANA

Dr.ssa Silvia Briani_

Dr. Carlo Milli

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. Carlo Milli, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

Il Direttore Amministrativo Nominato

Dr. Carlo Milli

**Contratto di prestazione d'opera intellettuale per
lo svolgimento della funzione di Direttore
Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana**

TRA

La Dr.ssa Silvia Biani, nata a Firenze il 02/06/1961,
domiciliata per la carica in Pisa, via Roma n.67, la
quale interviene e agisce in rappresentanza
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
(c.f./P.IVA 01310860505) nella sua qualità di Direttore
Generale;

E

La dr.ssa Grazia Luchini nata a Viareggio (Lu) il
03/11/1963, residente a _____ (C.F._____)
nominata Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero -
Universitaria Pisana con provvedimento del Direttore
Generale n. _____ del _____, ai
sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 1 quinquies,
del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e
dell'art.40, co.2 della legge regionale 24 febbraio
2005, n.40;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Dr.ssa Grazia Luchini, a tempo pieno e con impegno
esclusivo, coadiuva il Direttore Generale e partecipa

alla direzione dell'Ente svolgendo le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dallo Statuto aziendale nonché quelle eventualmente delegategli dal Direttore Generale a norma dell'art. 36 della L.R. n. 40/2005;

Art. 2

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Direttore Sanitario si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal Direttore Generale.

2. Il Direttore Sanitario è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al Direttore Sanitario un

compenso annuo onnicomprensivo di Euro 117.752,17, al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 114.976,95, al lordo di oneri e ritenute di legge.

2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Direttore Sanitario nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3. Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1. L'incarico decorre dalla data del 01/02/2019 e ha durata di tre anni salvo quanto disposto dall'art. 40, comma 11 della L.R. n. 40/2005.

2. Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art. 2237 c.c., sia per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, secondo il regime previsto per il "cliente", sia per il Direttore Sanitario, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il Direttore Sanitario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di

risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3. Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

La risoluzione del presente contratto si realizza nei casi previsti dall'art. 40, comma 10 della L.R. n. 40/2005.

Nessun indennizzo è dovuto al Direttore Sanitario nei casi di decadenza o sospensione dall'incarico.

La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del Direttore Generale.

Art. 6

1. Ove il Direttore Sanitario sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa

delibera è inviata al collegio sindacale.

2. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al D.M. n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3. In caso di condanna del Direttore Sanitario con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Pisa.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Dr.ssa Grazia Luchini.

Pisa,

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO

dell'AZIENDA OSPEDALIERO

NOMINATO

UNIVERSITARIA PISANA

Dr.ssa Silvia Biani_

Dr.ssa Grazia Luchini

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta Dott.ssa Grazia Luchini, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

Il Direttore Sanitario Nominato

Dr.ssa Grazia Luchini